

Ivan Žužek S.J. (1924–2004) e il suo contributo scientifico alla canonistica orientale*

✠ Cyril VASIE S.J.

SOMMARIO: Introduzione; 1. Cenni biografici; 2. P. Ivan Žužek, un gesuita orientale; 3. Il Pontificio Istituto Orientale e la Sede Apostolica: la missione di una vita; 4. Il lavoro nascosto e il lavoro pubblico: lo spirito di servizio ecclesiale di Žužek; 5. Il contributo di Žužek alla scienza canonistica: le tematiche e le pubblicazioni principali: 5.1 *Il diritto slavo*; 5.2 *Ecclesiologia. La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II*; 5.3 *“Ecclesialità” delle Chiese orientali cattoliche*; 5.4 *“Sacri” canoni*; 6. L’impegno di Žužek per la Facoltà di diritto canonico orientale; 7. Qualche annotazione circa “una più stretta collaborazione tra la nostra Facoltà di diritto canonico e quella della Gregoriana”; 8. Maestro e amico; Bibliografia di Ivan Žužek, S.J.

Introduzione

Il diritto canonico, come ogni altra scienza umana, ha la sua storia e i suoi protagonisti. La storia del diritto si sviluppa attraverso un paziente lavoro di ricerca, attraverso il lavoro didattico e pedagogico, attraverso gli importanti eventi ecclesiali con le rispettive ripercussioni sui concetti giuridici che poi portano alle nuove legislazioni, alle nuove codificazioni. Per quanto riguarda i canonisti, di solito il loro nome si collega con l’uno o l’altro tipo di attività: quella di ricerca, quella pedagogica e di pubblicazioni, o con il loro coinvolgimento nei processi

* Giornata di studio: La Facoltà di Diritto canonico orientale del Pontificio Istituto Orientale (1971–2011). Riflessioni sui primi quarant’anni di attività scientifica e suo influsso sulla scienza del diritto canonico orientale, 12 dicembre 2011, PIO, Roma.

legislativi. Alcune persone, però, nella loro vita hanno avuto l'occasione storica di dimostrare la propria capacità e versatilità non solo in uno, ma in più o addirittura in tutti i campi summenzionati.

P. Ivan Žužek S.J. è una di quelle persone a cui è stata data questa possibilità e che si è dimostrata all'altezza del compito che la Provvidenza le ha posto dinnanzi. Seguendo la vocazione religiosa nella Compagnia di Gesù non ha mai pensato alla carriera accademica e tantomeno al lavoro in campo canonistico. Chiamato però a questo tipo di servizio, non si è tirato indietro e sorridendo diceva che, per non sentire il peso della fatica, prendeva il diritto canonico come un "bel gioco". Guardando la sua vita, da suoi contemporanei, studenti o colleghi, ma anche oggi a distanza di anni, possiamo dire che non solo è stato coinvolto in un "grande gioco" su tutti questi campi, non solo ne è stato un eccellente protagonista, ma che – utilizzando il gergo sportivo – era un vero *playmaker*.¹

- 1 La guardia o *playmaker* (in inglese *point guard*) è uno dei ruoli standard della pallacanestro. È chiamato anche *ruolo 1*. Normalmente si tratta del giocatore con il miglior trattamento di palla. Essenzialmente, il *playmaker* ha il compito di guidare l'attacco della squadra, portando avanti il pallone e controllandolo, assicurandosi di far partire l'attacco e lo schema al momento giusto. Gli schemi vengono usualmente "chiamati" dal *playmaker* indicandoli con le dita della mano, in una serie di gesti precedentemente concordati con i compagni di squadra. Le caratteristiche principali occorrenti a questo tipo di giocatore sono il trattamento di palla, la visione del gioco, il passaggio, la velocità e un buon tiro. Anche la capacità di penetrare la difesa avversaria e giungere al tiro da sotto canestro o dalle immediate vicinanze è ritenuta una caratteristica apprezzabile nel ruolo del *playmaker*. I *playmaker* sono spesso valutati più con gli assist che con i punti segnati. Nonostante questo, un buon giocatore di questo ruolo deve avere anche una buona capacità nel tiro dalla lunga distanza.

I. Cenni biografici

I limiti di questo contributo non permettono di fare un'ampia biografia di Ivan Žužek, perciò ci limitiamo ai dati anagrafici essenziali e all'indicazione di alcuni importanti ruoli che egli ha ricoperto nel corso della fruttuosa vita accademica e religiosa.

Ivan Žužek nasce il 2 settembre 1924 a Ljubljana, attuale capitale dei Slovenia (incorporata all'epoca nel Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, denominato dal 1929 Regno di Jugoslavia), come quinto di quindici figli (i primi due muoiono poco dopo la nascita). Viene battezzato tre giorni più tardi nella parrocchia di S. Pietro, nel 1930 riceve la prima comunione a Marijanišče, dove frequenta la scuola elementare presso le suore. Nel 1933 viene cresimato nel duomo di Ljubljana. Frequenta il ginnasio classico a Ljubljana, finendo la maturità solo il 14 settembre 1944, in pieno conflitto mondiale e durante la guerra civile che sconfigge la Slovenia negli anni 1943–1945.

L'esperienza crudele della guerra lo porta nelle file dei *domobran- ci*, con i quali condivide le battaglie, la duplice cattura e la tragica sconfitta. Arrendendosi insieme ai suoi commilitoni all'esercito britannico, contro tutte le convenzioni internazionali e le leggi di guerra, viene riconsegnato ai partigiani titini e mandato in questo modo ad una morte sicura. Dalle torture e dall'esecuzione sommaria, dalla famigerata *foibizzazione*, toccata a quasi tutti suoi commilitoni, si salva grazie ad una rocambolesca fuga dal treno che lo trasportava verso la morte. Dopo un passaggio attraverso il campo profughi in Austria riesce a ricongiungersi con altri membri della propria famiglia nei campi di profughi in Italia. Mentre altri famigliari intraprendono la strada dell'emigrazione verso l'Argentina, Ivan Žužek, insieme con il fratello Nicola, rimane in Italia. Infatti qui si concretizza finalmente la sua vocazione religiosa maturata in pieno conflitto militare.

Il 31 ottobre 1945 entra nel noviziato della Compagnia di Gesù a Lonigo, nella provincia di Vicenza. Il 1° novembre 1947 emette i primi voti a Gallarate, dove nei giorni 29–31 maggio 1950 riceve anche la

tonsura e gli ordini minori dalle mani del vescovo Joachim Muccin. Dal 1949 nasce in lui il desiderio di consacrarsi come gesuita all'apostolato di Russia. L'assistente P. Prešeren accoglie questo suo desiderio e il 21 novembre 1949 gli comunica la sua decisione: Žužek dovrà imparare la lingua russa e tutto quello che riguarda il mondo russo, per poter svolgere fruttuosamente in futuro il suo apostolato. Così, dal 1950, comincia a studiare il russo e a lavorare regolarmente con la diaspora russa, principalmente con i giovani russi al collegio "Foyer Saint Georges" a Meudon presso Parigi. In un certo modo Žužek diventa "russo" davvero. Il 12 luglio 1954 gli viene concesso il "*transitus ad ritum byzantino-slavicum*" e di conseguenza, il 24 dicembre 1954, il vescovo russo Alessandro Evreinoff gli conferisce gli ordini minori, il subdiaconato e diaconato. Lo stesso vescovo, sempre nella chiesa di S. Antonio del Collegio Russicum, il 9 aprile 1955 lo ordina sacerdote. Da quell'anno anche nei suoi scritti privati, come nel suo diario, comincia a scrivere in russo, abitudine che cambia dopo cinque anni. Il rito bizantino-russo diventa la sua forma di spiritualità e di preghiera fino alla morte. La sua formazione religiosa si conclude con la professione dei quattro voti il 2 febbraio 1963 nella chiesa del Gesù a Roma.

2. P. Ivan Žužek, un gesuita orientale

A questo punto sembra utile una piccola digressione per specificare ulteriormente un argomento che tocca la vita di Žužek: la sua appartenenza al rito bizantino, come parte della missione della Compagnia di Gesù verso il mondo orientale. Come abbiamo accennato nella breve nota biografica, a partire dal 1950 Žužek comincia a studiare il russo e il mondo russo. Questo suo impegno collima con l'attività della Compagnia di Gesù in questo periodo. Dopo la guerra, il nuovo Preposito generale, Giovanni Janssens, affronta in maniera completa la questione dell'apostolato orientale della Compagnia di Gesù.

Venticinque anni dopo l'inizio dell'operato della missione orientale in Polonia, e in vista del lavoro dei padri orientali in varie case e

missioni orientali a Roma, nei Balcani e in Medio ed Estremo Oriente, con la lettera del 25 dicembre 1950 il Preposito generale riassume i risultati dell'operato dei gesuiti orientali e ne traccia il nuovo quadro istituzionale. Questo documento costituisce la carta di fondazione formale del Ramo orientale della Compagnia di Gesù. Emanata nel giorno della Natività del Signore, oltre che un atto formale di nascita di una nuova struttura amministrativa della Compagnia, la lettera di P. Janssens costituisce una specie di *Magna charta* dell'idea di apostolato orientale della Compagnia. Fra l'altro vediamo che essa affronta la questione delle discussioni "*sine fine*" sull'opportunità della creazione del specifico ramo orientale della Compagnia. La questione è stata a lungo discussa nell'ambito della Compagnia stessa, ma finalmente si è arrivati alla conclusione – in obbedienza anche alle indicazioni della Santa Sede – che il ramo orientale ha la sua giustificazione e prospettiva: "*Si inter nos quis dubitaverit de opportunitate rami Orientalis in Societate, voluntas atque pienissima approbatio Sanctae Sedis rem dirimit.*"² L'identificazione della Chiesa cattolica con la Chiesa latina e della Compagnia con il rito latino rivelano, secondo Janssens, una ristrettezza mentale. Per fortuna, *latius patet Cor Christi quam ut angustis limitibus nostrae mentis nostrique cordis terminetur.*

La lunga lettera di P. Janssens è veramente molto bella e meriterebbe uno studio approfondito: è piena di spirito profetico e di vero slancio apostolico degno dei figli di sant'Ignazio. Alla lettera segue un altro documento di carattere giuridico: *Ordinatio pro ramo Orientali Societatis Iesu.*³

2 *Acta Romana Societatis Iesu anni 1950, Romae 1951, 887.*

3 In questo documento viene specificato che appartengono al ramo orientale tutti coloro che sono nati in qualche Chiesa orientale o che hanno adottato il rito orientale. Il documento auspica l'apertura del noviziato per il ramo orientale, ammettendo che nel frattempo si compia la formazione dei novizi orientali nei noviziati delle singole province, che però devono dare ai novizi la possibilità di partecipare alla vita liturgica e di acquisire la formazione spirituale corri-

Tutte le persone appartenenti al Ramo orientale sono messe sotto la giurisdizione diretta del Generale, che la esercita attraverso il suo Delegato.

Notiamo con interesse che la Compagnia organizza il suo apostolato orientale, specialmente slavo, in un periodo della storia, in cui praticamente tutte le Chiese orientali cattoliche di rito bizantino-slavo si trovano oltre la cortina di ferro, sopresse e perseguitate. L'idea di andare a svolgere il lavoro missionario in Unione Sovietica è ormai preclusa e ad un osservatore oggettivo potrebbe sembrare del tutto assurdo e ingenuo prepararsi per una missione che sembra non avere nessuna speranza. Proprio per questa ragione è da ammirare il coraggio e la fede di una generazione di gesuiti che con slancio, con amore, con sacrificio si sono offerti a tale missione. Non potendo andare in Russia per il lavoro missionario, i membri del ramo orientale cominciano a lavorare con i Russi in diaspora. Specialmente nei tempi post-bellici, cresce fra l'emigrazione russa il bisogno di un aiuto materiale e spirituale, le case di formazione per i giovani, ecc. Alcuni gesuiti si dedicano con grande fervore al lavoro nei centri religiosi e culturali russi, da Parigi al New York, altri aprono parrocchie russe cattoliche, da Buenos Aires a San Francisco. Quelli che si dedicano agli studi orientali di lì a poco diventeranno veri maestri e autorità scientifiche nel loro campo di studio: lo conferma la storia del Pontificio Istituto Orientale, piena di nomi che lo hanno reso noto nel mondo accademico, come la storia personale di Žužek.

spondenti al loro rito. Per la formazione filosofico-teologica si richiede, oltre al consueto *iter* gesuitico, una speciale preparazione nella lingua e storia russe, e nella teologia ortodossa. Durante la terza pronazione si richiede che la formazione ascetica e della vita religiosa sia condotta sui testi dei Padri greci, e che si facciano esercitazioni nella prassi liturgica orientale. Gli studi superiori degli orientali devono essere svolti in materie orientali, specialmente al Pontificio Istituto Orientale. Padre Janssens entra anche nei dettagli della vita di preghiera dei gesuiti orientali, stabilendo le norme sulla durata delle liturgie, della preghiera personale dell'ufficio sacerdotale, delle funzioni nelle chiese aperte al pubblico ecc.; cf. *Acta Romana* (nt 2.), 897–901.

Esula dai limiti di una breve conferenza elencare i lavori svolti da decine di gesuiti che hanno vissuto la loro vita al servizio di quelle Chiese orientali, che erano perseguitate e soppresse nei loro paesi d'origine, sconosciute e sottovalutate nel mondo occidentale. Qualcuno potrebbe obiettare che questi gesuiti erano romantici illusi e falliti, dato che non sono riusciti a convertire al cattolicesimo il mondo orientale. Forse, ma d'altra parte è un fatto incontestabile che, se nella storia della Chiesa e nell'atteggiamento della Chiesa maggioritaria, cioè quella latina, è cambiato l'atteggiamento verso l'Oriente cristiano, è senz'altro merito anche di questi "coraggiosi sognatori" che si sono fatti avvocati di una causa che sembrava persa in partenza. La Compagnia di Gesù, con la Sua obbedienza al Santo Padre e attraverso l'incoraggiamento di una missione affidatale dalla Chiesa, ha dimostrato in quell'epoca il *sentire cum Ecclesia* davvero ignaziano.

Nel 1957 sono già ottantuno i gesuiti di rito bizantino-slavo che assieme a gesuiti di altri riti orientali fanno parte del ramo orientale che contava in tutto 196 gesuiti. Žužek è uno di essi.

Se oggi alla Compagnia di Gesù mancano le vocazioni religiose in genere, e per il lavoro nel modo orientale in particolare, c'è da chiedersi "perché", quale è oggi il nostro *sentire cum Ecclesia* se non suscitiamo più quell'entusiasmo che porta al desiderio di consacrare la vita ad una missione difficile ma affascinante.

3. Il Pontificio Istituto Orientale e la Sede Apostolica: la missione di una vita

Žužek arriva al Pontificio Istituto Orientale il 25 settembre 1957 e vi rimane per quarantasette anni, fino alla sua morte nel 2004. Dopo il primo anno al PIO, nel quale ottiene un baccalaureato nelle Scienze ecclesiastiche orientali, comincia subito ad insegnare il russo, corso di lingua che terrà fino al 1973. Nel 1958 comincia gli studi di diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana: ottiene la licenza nel 1961 e difende la tesi dottorato il 23 giugno 1962. Dal successivo anno

accademico comincia ad insegnare Diritto al PIO, il 29 giugno 1964 diventa professore straordinario e il 2 dicembre 1967 professore ordinario. Nel 1967 diventa Rettore del PIO: dopo la nomina del 22 agosto 1967 entra in carica il 21 settembre successivo e vi rimane per sei anni, fino al settembre 1973. Già dal 10 giugno 1972 comincia lavorare nella Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale (PCCICOR), prima come Pro-Segretario e dal 22 ottobre 1977 come Segretario, fino al 31 gennaio 1991, quando passa all'ufficio di Sottosegretario del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, dove rimane fino alla fine di giugno 1995 e, come Consultore, dal 31 agosto 1995 fino alla morte. Non è l'unico incarico di Consultore dei Dicasteri romani: infatti, già dal 1968 al 1973 aveva svolto l'incarico di Consultore del Segretariato per l'Unità dei Cristiani, e dal 1973 fino alla morte è Consultore della Congregazione per le Chiese Orientali.

Oltre al lavoro nelle istituzioni vaticane, soprattutto nella PCCICOR, sono numerose le sue attività di carattere accademico e scientifico. Appena diventato Rettore del PIO, comincia ad organizzare la "Société de Droit des Eglises Orientales". Per due anni dirige la Segreteria provvisoria, fino alla formale istituzione della Società che avviene al PIO il 29 settembre 1969 e di cui diventa il fondatore; fino al 1991 è membro del "Board" di questa Società. Fra le altre partecipazioni accademiche va menzionata la sua partecipazione all'Accademia Teologica Slovena, fin dalla sua istituzione nel 1978; è inoltre membro attivo della "Societas Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo" e, dal 1993, *Life Member* della "Canon Law Society of Australia and New Zealand".

Durante il periodo del suo lavoro in Vaticano Žužek lascia tutti gli incarichi ufficiali al PIO, ma nel 1998, nonostante il superamento del limite di età (70 anni), accetta la richiesta di svolgere un ulteriore servizio: dal 18 maggio 1998 fino al 16 marzo 2000 svolge l'incarico del Pro-Decano della Facoltà di Diritto Canonico Orientale. In questa Facoltà continua il suo insegnamento fino alla vigilia della sua

morte. Žužek è stato trovato morto nella Base Nazionale degli Scouts d'Europa a Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo, dove si recava spesso per il riposo nel fine settimana. Il ritrovamento è avvenuto il 2 febbraio, ma nel documento ufficiale medico-legale la data di morte è fissata al 31 gennaio 2004 ed è da considerarsi formalmente tale in tutti gli atti. Soltanto pochi giorni prima Žužek aveva concluso il suo ultimo corso accademico sulla storia della Codificazione orientale.

4. Il lavoro nascosto e il lavoro pubblico: lo spirito di servizio ecclesiale di Žužek

Data la lunga carriera accademica e il lavoro ramificato in vari campi del Diritto, non è facile indicare quale sia stato il più importante contributo canonistico di Žužek. Di solito il criterio di valutazione più semplice è lo sguardo sulla bibliografia di un autore. Quella di Žužek, a confronto con molti altri autori, non è tanto lunga come uno potrebbe aspettarsi.

I motivi sono principalmente due.

Žužek ha dedicato gli anni più attivi della sua vita interamente al lavoro della Codificazione, come Segretario del PCCICOR. Testimonianza di questo suo impegno sono trentuno fascicoli di *Nuntia* da lui redatti e in maggior parte anche scritti. Il testimone più eloquente del suo lavoro è in fondo l'attuale Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990. Quanto lavoro di ricerca, di organizzazione e di coordinamento si nasconde dietro questo suo incarico, lo possiamo solo immaginare. In questo caso si tratta del lavoro sommerso, che era svolto nel nascondimento e nell'anonimato a supporto del lavoro collettivo della Commissione Pontificia. Tutte le vicissitudini del suo lavoro da Segretario, le procedure, le opinioni, lo sviluppo delle idee che portavano ai cambiamenti legislativi, tutto questo veniva registrato nel suo diario che scriveva regolarmente e minuziosamente in questi anni. Purtroppo non avremo mai la possibilità di conoscere le sue fatiche da Segretario da questo

diario, perché lo stesso Žužek, finita l'opera legislativa e promulgato il Codice, decise di distruggerlo.

In parole semplici, all'invito di Paolo VI, e poi di Giovanni Paolo II, Žužek è diventato il motore e lo *spiritus movens* dello storico lavoro legislativo della preparazione di un codice che fosse in grado di riassumere ed equilibrare la ricchezza disciplinare e legislativa di cinque tradizioni orientali divise in ventidue Chiese con i loro rispettivi diritti particolari, armonizzando tutto questo con i principi legislativi comuni della Chiesa universale, con la tradizione dell'Oriente cristiano e con il magistero del Concilio Vaticano II. Questo lavoro gli ha occupato i diciotto anni più attivi della vita. Infatti, quando nell'ottobre 1990 si è arrivati alla pubblicazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, in questo modo, per la prima volta nella storia della Chiesa, l'Oriente cristiano ha ottenuto un unico Codice promulgato dal Romano Pontefice. Questo lavoro era di una complessità inimmaginabile per chiunque non fosse consapevole di tutte le insidie di questo sforzo legislativo. Žužek una volta mi disse: "Mi hanno incaricato di questo lavoro perché ci voleva proprio uno con la testa dura, uno che non molla mai, finché non porta l'incarico in porto." Infatti, Žužek ha svolto il lavoro scientifico, organizzativo e amministrativo con il modo a lui proprio, con un passo da montanaro instancabile – il famoso "passo Ivan" –, ma anche con una capacità di arrampicata libera, con una presa sicura sulla roccia, con un equilibrio sul sentiero strettissimo di una cresta rocciosa. Portava avanti il suo lavoro sui canoni del codice con la stessa tenacia con la quale tagliava le frasche e la sterpaglia nel terreno *scouts* a Soriano, creando i sentieri e le piazzole, scoprendo le strutture rocciose che nella sua fantasia prendevano nomi e nascondevano storie. Ci voleva tanta tenacia e scienza, ma anche una buona dose di diplomazia, per mettere in sintonia il Romano Pontefice, la Curia Romana, i Patriarchi orientali, diverse scuole giuridiche orientali ed occidentali, tenendo al contempo presenti tutti gli aspetti ecumenici dei rapporti con il mondo ortodosso, per far nascere un completo testo legislativo del nuovo Codice. Quando le difficol-

tà sembravano insormontabili, Žužek – mi confidò – aveva un’arma segreta che si è dimostrata sempre vincente: chiedeva alle coccinelle, cioè le ragazzine da otto a undici anni del gruppo *scouts* da lui spiritualmente guidato, le preghiere “per una intenzione di padre Ivan.” Un’ “Ave Maria” delle coccinelle: questa era l’arma segreta di padre Ivan per superare le resistenze umane e gli scogli legislativi del suo lavoro in Vaticano. Quando il Codice fu finalmente pubblicato, Žužek portò una delle prime cinque copie, la sua copia personale, firmata dal Papa Giovanni Paolo II, al santuario mariano di Brezje nella sua nativa Slovenia, nello stesso santuario dove era definitivamente maturata la sua decisione di diventare gesuita. Come egli stesso svelò in occasione del 50° anniversario della vita religiosa, la sua vocazione era nata infatti davanti al plotone di esecuzione dei partigiani titini, non per la paura di perdere la vita, bensì come risultato della chiara consapevolezza che il male del mondo, specialmente quel tipo di male che aveva davanti agli occhi, non basta combatterlo impugnando il fucile, ma che si tratta di una lotta contro il Principe delle tenebre che può essere combattuto e vinto “da figli della luce” con le armi spirituali.

Talvolta, dalle persone che conoscevano Žužek, anche dai confratelli in comunità, si sentiva dire che aveva una devozione e spiritualità semplici, anzi “da sempliciotto”: “C’è Dio, Creatore del cielo e della terra, che ha mandato il suo Figlio, eterno Verbo, il quale si è fatto uomo in Gesù Cristo nostro Salvatore. Gesù ha fondato e guida la Chiesa, e in terra lo rappresenta il Papa. E io amo Gesù, obbedisco alla legge di Dio e alle direttive del Papa, cercando di fare del mio meglio.”

Sì, un atteggiamento davvero semplice, non so se dei sempliciotti, ma sicuramente quello dei santi. Chi conosceva Žužek un po’ meglio sapeva che non era per niente un sempliciotto, semmai era una persona “semplice” in senso evangelico, anzi, sicuramente era una persona che ha preso sul serio le parole del vangelo “Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe” (Mt 10, 16). Questo atteggiamento ha dimostrato Žužek in tutta la sua vita, accademica e

personale. Come dice san Giovanni Crisostomo: “Dio non ordina di essere solamente semplici o solamente prudenti, ma unisce queste due qualità, in modo che diventino virtù. Esige la prudenza del serpente, perché tu non riceva delle ferite mortali, e la semplicità della colomba, perché non ti vendichi di chi ti ingiuria e non allontani con la vendetta coloro che ti tendono insidie. A nulla giova la prudenza senza la semplicità.” Žužek ha capito nella sua vita questo insegnamento del grande Padre orientale: finché saremo agnelli, vinceremo e, anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell’aiuto del pastore. Anche per lui è come se Cristo avesse detto: Non turbatevi per il fatto che, mandandovi tra i lupi, io vi ordino di essere come agnelli e colombe. Avrei potuto dirvi il contrario e risparmiarvi ogni sofferenza, impedirvi di essere esposti come agnelli ai lupi e rendervi più forti dei leoni. Ma è necessario che avvenga così, poiché questo vi rende più gloriosi e manifesta la mia potenza.⁴

Il secondo motivo per il quale la sua bibliografia non è eccessivamente lunga è il fatto che Žužek visceralmente odiava scrivere le cose “ovvie” o già conosciute. Non era un autore di opere didattiche o divulgative: non perché disprezzasse questo utilissimo impegno per la scienza canonistica, ma perché preferiva lasciarlo agli altri e concentrarsi invece ad una ricerca che portasse alle nuove scoperte, agli approcci innovativi verso il problema studiato, offrendo le risposte alle domande urgenti e complesse. Anche di questi suoi studi conosciamo direttamente solo una piccola parte; gran parte del suo lavoro si trova nei suoi *voti* per vari dicasteri romani, coperti ancora dal Segreto Pontificio. Sono sicuro che una volta aperti gli archivi vaticani, dei vari Dicasteri o dei personaggi di spicco della Curia romana e desecretati i voti di Žužek, i ricercatori futuri arricchiranno la sua bibliografia

4 Cf. Giovanni Crisostomo, *Omellie sul vangelo di Matteo*, 33, 1.2, in *Patrologia Graeca* 57, coll. 389–390.

esponenzialmente al confronto delle sue opere pubblicate, permettendo in questo modo di completare il quadro delle sue opere e del suo contributo alla canonistica orientale.

Per questa ragione considero il presente contributo solo un modesto primo abbozzo – possibile oggi – ma che sicuramente in futuro dovrà essere sviluppato e approfondito maggiormente sulla base delle informazioni per il momento non disponibili. Inoltre, non è nostra intenzione fare una rassegna completa della bibliografia di Žužek; vogliamo piuttosto presentare alcuni suoi contributi che, a nostro parere, sono da ritenere più significativi, in quanto hanno dato una svolta decisiva alla discussione di qualche problema, oppure addirittura hanno dato la risposta definitiva, concludendo il dibattito in merito.

5. Il contributo di Žužek alla scienza canonistica: le tematiche e le pubblicazioni principali

5.1 *Il diritto slavo*

Come abbiamo visto nella nota biografica, l'approccio di Žužek verso la vita accademica comincia con l'insegnamento della lingua russa. Il mondo russo è al centro della sua attenzione anche agli inizi dello studio del diritto.

Kormčaja Kniga: Studies on the Chief Code of Russian Canon Law, Roma 1964 (Orientalia Christiana Analecta 168), XII+328 pp.

Il suo lavoro dottorale viene dedicato al principale codice canonistico del mondo bizantino-slavo, la cosiddetta *Kormčajakniga*. Questa collezione di leggi ecclesiastiche si fonda su collezioni greche (*Syntagma* di Giovanni Scolastico, *Nomocanone di 14 titoli* e *Nomocanone* di Fozio) alle quali in alcune edizioni vengono aggiunte le opere giuridiche di origine slava come *Zakon sudnyj ljudem* dei SS. Cirillo e Metodio o *Trebnik* di Pietro Moghila e commenti dei canoni-

sti greci. Il nome *Kormčajakniga* viene utilizzato in Russia a partire dal XIII secolo. La tradizione manoscritta conosce diverse famiglie di *Kormčaja*. Tutti i gruppi di manoscritti, insieme con le antiche edizioni a stampa, sono stati oggetto di studio e classificazione in quest'opera principale di Žužek. In seguito egli passa allo studio del rapporto di *Kormčaja* con *Pravda Russkaja*, cioè con il più antico monumento di diritto civile presso i Russi, con gli Statuti dei Principi di Kiev, con le istruzioni e le lettere canoniche dei metropoliti e dei vescovi, e infine con i sinodi della Chiesa russa dal 1274 fino al 1667. Del tutto innovativa è la parte III del suo studio dedicata all'utilizzo della *Kormčaja* nel periodo 1700-1919 a partire dall'edizione stampata dal patriarca Nikon nel 1653. Žužek studia il rapporto fra *Kormčaja* e i *Duchovnyj Reglament* (Statuti spirituali o ecclesiali) di Pietro I, come anche l'utilizzo della *Kormčaja* nella pratica giuridica del Santo Sinodo e dei tribunali ecclesiastici fino al 1839, cioè fino alla pubblicazione di una nuova collezione canonica russa, cosiddetta *Kniga pravil*.

Lo studio di Žužek è stato il primo lavoro complessivo sulla *Kormčaja kniga* e finora non è stato superato. Dopo la sua pubblicazione, nel 1964, è stato accettato con entusiasmo dagli studiosi, soprattutto del mondo ortodosso, che hanno inserito quest'opera fra i testi di base nei loro programmi di studio di diritto canonico.⁵ A tale riguardo è molto interessante leggere le pagine – che abbiamo ritrovato conservate da Žužek nella prima edizione della sua *Kormčaja kniga* – dello scambio epistolare fra i due luminari della scienza storico-canonistica russa, il prof. Troickij e il prof. Ščapov.

5 Per le recensioni cf. *Byzantinische Zeitschrift* 59 (1966) 163–167 (Rudolf Müller); *Annali di Storia del Diritto, Rassegna internazionale* 10–11 (1966–1967) 580–586 (Antonio D'Emilia); *St Vladimir's Seminary Quarterly* 12/1 (1968) 48–50 (Paul Lazor); *Roczniki teologiczno kanoniczne* 24 (1977), zeszyt 5, 153–156 (Edmund Przekop); *Theological Studies* 26 (1965) 356–357 (Felix F. Cardegna S.J.). Cf. anche Ja. N. ŠČAPOV, *Vizantijskoje i južno-slavjanskoe pravovoje nasledije na Rusi v XI–XIII vv*, Moskva 1978, 32, 35, 84, 154, 193, 194, 197.

“The Determining Structure of the Slavic *Syntagma of the Fifty Titles*”, in *Orientalia Christiana Periodica* 33 (1967) 139–160.

Lo studio delle fonti del diritto canonico presso i popoli slavi ha portato Žužek ad occuparsi anche del più antico monumento giuridico, comunemente chiamato *nomocanone di Metodio*, menzionato nella *Vita di Metodio* redatta subito dopo la morte di questo apostolo degli Slavi.⁶ Che cosa si intende nel suddetto testo per *nomocanone*? In quel tempo (IX sec.) esistevano varie collezioni canoniche in lingua greca che portavano il nome di *nomocanone*.⁷ L'autorità di quest'ultimo *nomocanone* andava crescendo e proprio durante questo periodo viene riformato ed aggiornato. Di fatto due di queste collezioni (*Synagoge di 50 titoli* di Giovanni Scolastico e *Syntagma di 14 titoli*) furono ben

6 “Compiuta l’opera, rese grazie e lode a Dio che gli aveva concesso una grazia tanto grande e un rapido successo. Offrendo poi con il suo clero la santa oblazione mistica, fece memoria di S. Demetrio. Infatti già prima con il Filosofo aveva tradotto soltanto il Salterio e il Vangelo con l’Apostolo e passi scelti dall’ufficio ecclesiastico. Quindi tradusse anche il nomocanone, cioè la regola della legge e libri dei Padri.”

7 Cf. Wilibald PLÖCHL, *Storia del diritto canonico*, Milano 1953, I, 289. Per *nomocanone* si intende una raccolta di leggi statali in materie ecclesiastiche (*nomos*) e di diritto canonico (*kanon*). Nel mondo ecclesiastico bizantino i più usati erano da una parte il *Nomocanone* basato sulla *Synagoge di 50 titoli* di Giovanni Scolastico, combinata con la *Collezione degli 87 capitoli* delle leggi civili (VI sec.), e dall’altra il *Nomocanone di 14 titoli* basato su una successiva collezione canonica di un anonimo, *Syntagma di 14 titoli* (VII sec.), combinata con la *Collectio tripartita* delle leggi civili.

La *Synagoge di 50 titoli*, di Giovanni Scolastico, è stata composta verso l’anno 550 e comprende 85 “canoni degli apostoli”, i canoni dei dieci sinodi (ecumenici e locali) e i canoni tratti dalla II e III lettera di S. Basilio. Dopo l’anno 565 Giovanni Scolastico compose anche la *Collezione degli 87 capitoli*, attingendola dalle *Novelle giustiniane*.

Il *Nomocanone di 14 titoli* fu composto dal dotto giurista Enanthiofanos probabilmente verso il 629. Questo *Nomocanone* divenne la base della raccolta dei canoni attribuita al patriarca Fozio I.

presto tradotte anche in paleoslavo; infatti le più antiche trascrizioni e traduzioni sono tuttora conservate sul territorio russo, proprio in alcune varianti dei manoscritti di *Kormčaja kniga*. Ma qual è stata la traduzione operata da Metodio e menzionata nella sua *Vita*?

Primo, fondamentale risultato delle ricerche di diversi studiosi è il loro accordo sul fatto che s. Metodio sia autore della traduzione slava della *Synagoge di 50 titoli* di Giovanni Scolastico. S. Metodio ha tradotto in paleoslavo la collezione delle leggi ecclesiastiche⁸, priva delle leggi civili. Così è più giusto affermare che egli abbia tradotto non un *nomocanone*, ma abbia preso come punto di partenza la *Synagoge di 50 titoli* di Giovanni Scolastico per quanto riguarda i contenuti. Anzi, ricordiamo la collezione composta nella prima parte da titoli con breve descrizione della materia (o anche elenco dei rispettivi canoni) e nella seconda parte il testo intero dei canoni, che il famoso slavista russo Benešević⁹ ha proposto di chiamare *Syntagma*, perché questo ordine è tipico per il *Syntagma di 14 titoli*. Questo ordine vale anche per la traduzione fatta da Metodio, la quale, partendo dalla *Synagoge di 50 titoli* di Giovanni Scolastico, usa la medesima struttura del *Syntagma di 14 titoli*. Dei diversi autori che studiano l'opera di s. Metodio, solo Žužek utilizza di conseguenza questa terminologia più appropriata.

Il segno caratteristico più marcato del *Syntagma di Metodio* è la brevità del testo rispetto al suo modello greco. Mentre gli altri autori, prima di Žužek, semplicemente constatavano il minore numero dei canoni, Žužek, comparando il testo greco, nota che la *Syntagma* di s. Metodio omette ben 142 canoni dalla *Synagoge* di Giovanni Scolastico, quindi il 37,5 % dei canoni. Andando più avanti, scopre che sono stati omessi soprattutto i canoni con testo lungo, cosicché il testo del

8 Le leggi sono indicate non secondo un ordine cronologico, ma secondo un elenco dei titoli che è posto al suo inizio.

9 Cf. V. N. BENEŠEVIČ, *Joannis Scholastici Synagoga L titulorum ceteraque eiusdem opera iuridica*, München 1937.

Syntagma di Metodio corrisponde difatti solo al 50% dello spazio del testo greco. Su quale principio era regolata la scelta fatta da Metodio? Quali canoni erano omissi e per quale ragione? L'omissione era subordinata a qualche principio ideologico? Queste le domande principali di cui si occupavano negli anni '60 del XX secolo vari autori trattando del lavoro canonistico di s. Metodio. Le soluzioni proposte si dividevano principalmente in due gruppi.

Lo slavista ceco Josef Vašica nota che Metodio crea un "epitomè", un estratto dalla collezione di Giovanni Scolastico. Nella tradizione dei vari manoscritti greci il numero dei canoni non veniva mai cambiato, piuttosto variava il loro ordine. Vašica spiega questa notevole diversità, sottolineando lo stato giuridico di Metodio; infatti la giurisdizione e la potestà ricevute direttamente dal Papa gli avevano dato questa autorità, come arcivescovo della Pannonia e Moravia indipendenti dalle strutture e dai limiti del patriarcato di Costantinopoli. Secondo Vašica, le scelte di Metodio sono molto ragionevoli ed equilibrate; qualora la stessa norma sia promulgata in vari canoni, egli ne sceglie uno solo, mentre omette i canoni la cui materia non era applicabile in Moravia.

Diversamente spiega le abbreviazioni Troickij¹⁰ secondo un principio "anti-imperialistico", vale a dire che secondo Troickij s. Metodio esclude i canoni che sembrano favorire le pretese giuridico-ecclesastiche di due grandi patriarcati, quello costantinopolitano e quello romano. Proprio per questa ragione, dunque, Metodio aveva scelto la collezione di Giovanni Scolastico e non quella del *Syntagma di XIV titoli* a quel tempo più diffusa, mentre la precedente doveva essere più imparziale.¹¹

10 S. ТРОИЦКIJ, "Аpostol slavjanstva sv. Mefodij kak kanonist", in *Žurnal Moskovskoj Patriarchii* 3 (1958) 38–51.

11 Per la sua teoria sull'antipapalismo di Metodio, Troickij si basa sulle seguenti particolarità del testo di Metodio:

– Metodio nella prefazione nomina papa Onorio e la condanna promulgata nei suoi riguardi dal VI concilio ecumenico;

Žužek trova queste spiegazioni artificiali e subordinate ad un'idea preconcepita di Troickij sull'antipapalismo di Metodio; l'apriorismo dello studioso influenza anche interpretazioni di fatti facilmente spiegabili. Secondo Žužek il motivo determinante per spiegare la struttura del *Syntagma di Metodio* è riconducibile alla volontà metodiana di comporre un breve manuale di diritto canonico e non già il preparare un'edizione della collezione canonica. Di conseguenza egli scelse i canoni che riflettevano più chiaramente il contenuto elencato nei titoli, e ha omesso tutti quelli ritenuti inutili, ridondanti, lunghi, confusi, arcaici o semplicemente inapplicabili alla chiesa di Moravia. S. Metodio, pur abbreviando la collezione greca, riesce a conservare lo spirito della legislazione e i punti essenziali della disciplina ecclesiastica. Nella sua conclusione finale Žužek infatti sottolinea che il lavoro fatto da Metodio è frutto di una propria scelta critica e di un'ottima conoscenza della materia.

Le conclusioni di Žužek sono considerate corrette anche dagli altri autori che si occupano di questa materia. Confrontandosi con argomentazioni di Žužek, lo stesso Troickij, nella sua lettera del 21 luglio 1967, gli scrive: “La ringrazio molto per la sua coscienziosa e del tutto corretta critica del mio articolo su san Metodio come canonista”, non aggiungendo obiezioni rilevanti contro le conclusioni di Žužek. Possiamo considerare anche questo piccolo dettaglio come un segnale di riconoscimento da parte di un autorevole scienziato ortodosso.

- ha incluso 34 canoni di s. Basilio ai quali Roma non dava valore vincolante;
- ha incluso 29 canoni degli Apostoli non riconosciuti a Roma come legge ecclesiastica;
- ha usato il titolo di patriarca per il vescovo di Costantinopoli, mentre proprio in quel tempo papa Nicola I nella sua lettera *Responsa ad Bulgaros* non lo usa;
- ha tradotto il 3° canone del II concilio ecumenico nel senso che la Sede costantinopolitana ha gli stessi diritti “con” la Sede Romana;
- ha interpretato correttamente il 34° canone degli Apostoli che – secondo Troickij – fu utilizzato abusivamente da parte degli “imperialisti ecclesiastici” orientali ed occidentali.

Infatti, dopo l'articolo di Žužek l'argomento sulle motivazioni delle abbreviazioni del *Syntagma* di s. Metodio non è stato più riaperto e l'interpretazione di Žužek è stata comunemente accettata come definitiva.

Con la sua tesi dottorale e il successivo studio sul *Syntagma* di s. Metodio Žužek si è guadagnato un posto in tutte le bibliografie che riguardano le fonti di diritto canonico slavo antico. Purtroppo, a causa di impegni di diverso tipo, quelli accademici e quelli presso la Santa Sede, il nostro autore non ha continuato con le sue pubblicazioni su questo argomento, per il quale si è dimostrato particolarmente adatto, anche se è rimasto sempre attento a questo campo di ricerca. La sua ottima conoscenza delle fonti antiche del diritto slavo, molto apprezzate nel mondo ortodosso in quanto basate sui *sacri canoni* del primo millennio, gli è stata successivamente molto utile nel processo di codificazione canonica.

5.2 *Ecclesiologia. La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II*

L'interesse per il mondo ortodosso caratterizza un altro importante studio di Žužek, quello che riguarda la *vexata quaestio* dell'ecclesiologia pre-ecumenica, cioè la domanda sulla giurisdizione dei vescovi ortodossi. Nei nove secoli che precedono il Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica praticamente sosteneva che la gerarchia separata era da considerarsi illegittima. Infatti si partiva dal presupposto che tutti gli ortodossi erano in cattiva fede e quindi colpiti – a causa dello scisma – dalla scomunica maggiore. I vescovi ortodossi perciò venivano considerati sospesi *a divinis* in quanto consacrati a loro volta da persone scismatiche scomunicate. Le nomine episcopali per determinate sedi erano invalide in quanto fatte da persone incapaci di porre gli atti giuridici ed eseguite nei confronti di altre persone inabili. Al massimo si concedeva agli ortodossi una *iurisdiction suppleta* per il foro interno, riconoscendo il loro governo *de facto*, ma certo non *de iure*. Anche i

patriarcati ortodossi sono stati considerati *de iure* non esistenti, e le comunità ortodosse non erano considerate vere Chiese. Il riconoscimento della validità dell'ordinazione episcopale presso gli ortodossi si avvaleva della distinzione tra la potestà di ordine e quella di giurisdizione, che "*immediate a Romano Pontifice in episcopis descendit*".

Nell'epoca post-conciliare Žužek comincia ad interessarsi sinceramente delle conseguenze canoniche ed ecumeniche del magistero conciliare riguardante le Chiese orientali. A partire dal primo studio

“Animadversiones quaedam in decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis Concilii Vaticani II”, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 55 (1966) 266-288,

e in un altro articolo

“La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II”, in *La Civiltà Cattolica* 122 (1971) 551-562,

apparso in *La Civiltà Cattolica*, e perciò dopo l'approvazione della Segreteria di Stato, Žužek, partendo dai testi e dal contesto dei documenti del Vaticano II, riesce definitivamente ad invertire l'argomentazione canonica e le sue conseguenze ecclesiologiche riguardo alla giurisdizione dei vescovi ortodossi. In primo luogo fa valere la considerazione conciliare che gli ortodossi di oggi sono in buona fede e non hanno colpa personale per la divisione della Chiesa. Non si può perciò applicare a loro una *praesumptio iuris* sulla scomunica, o circa la sospensione per *infamia iuris* o l'irregolarità *ex delicto*. Successivamente, partendo dalla dichiarazione di *Ecclesiarum Orientalium* 5 circa il diritto e dovere delle Chiese orientali di reggersi secondo le proprie discipline particolari, Žužek spiega che nelle Chiese ortodosse ancora oggi la *missio canonica* si conferisce secondo gli antichi canoni orientali mai revocati. Gli ortodossi infatti non sono da considerarsi come quelli “fuori chiesa”, ma in una certa co-

munione, anche se imperfetta, con la Chiesa cattolica. Richiamandosi alle allocuzioni di Paolo VI che chiamava le Chiese ortodosse come venerabili Chiese in una comunione quasi totale, anche se non ancora perfetta, Žužek condivide sinceramente l'anelito ecumenico postconciliare e ne trae conseguenze ecclesiologiche e canoniche. Inoltre, partendo da *Lumen Gentium* 21 argomenta che riconoscendo ai vescovi ortodossi il *munus sanctificandi* non si può negare loro la validità anche degli altri due *munera*, quello di insegnare e quello di governare. Il testo conciliare, che dice che questi uffici non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il capo e con le membra del collegio episcopale, è interpretato da Žužek nella maniera seguente: se per la validità di atti connessi con l'ufficio di santificazione è sufficiente la determinazione del compito che *de facto* detiene un vescovo ortodosso, perché ciò non sarebbe sufficiente anche per la validità degli atti derivanti dai *munera docendi et gubernandi*? Žužek conclude: tutti gli atti giurisdizionali dei vescovi ortodossi sono da considerare come compiuti in comunione gerarchica con la Chiesa cattolica e quindi giuridicamente validi e leciti, eccetto quelli che fossero contrari alla Scrittura, alla dottrina cattolica e alla legge naturale.

Oggi troviamo queste argomentazioni di Žužek ovvie e generalmente accettate, ma all'epoca segnavano una svolta nell'ecclesiologia cattolica.

5.3 “Ecclesialità” delle Chiese orientali cattoliche

Il contributo di Žužek alla percezione della “ecclesialità” delle Chiese orientali non si limita al mondo ortodosso. Anche i cattolici orientali sono stati oggetto del suo studio. Nel mondo abituato a trattare gli orientali come appartenenti ad un *rito*, Žužek propugna fortemente il concetto di appartenenza ad una determinata *Chiesa orientale*: è il concetto che porta all'attuale terminologia codiciale che parla delle Chiese *sui iuris*.

Quando nel 1975 apparve il suo articolo:

“Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?”, in *Seminarium* 27/2 (1975) 263–277,

l'ecclesiologia e la terminologia ecclesiologica delle Chiese orientali stavano entrando in una nuova, importante fase. Non intendiamo ripetere qui la dettagliata analisi dello sviluppo terminologico e teologico riportata da Žužek. Basta ricordare che praticamente fino alla promulgazione del CCEO, avvenuta il 1° ottobre 1990, *ritus* rimaneva un termine di vasta ampiezza semantica il cui preciso significato doveva essere stabilito dall'esame del contesto in cui si trovava.

Già prima del concilio di Firenze gli autori riscontrano nei documenti pontifici più di trenta significati di *ritus*. Nei testi del concilio di Firenze *ritus* è spesso sostituito con alcuni sinonimi come *mos*, *consuetudo*, e con l'espressione *natio* utilizzata per indicare una Chiesa orientale.¹²

Una certa polivalenza terminologica possiamo riscontrarla nella legislazione orientale pre-conciliare e nei testi del Vaticano II, per esempio nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* (OE).

– Nei canoni di *Postquam Apostolicis Litteris e Cleri Sanctitati* la parola *ritus* viene utilizzata sia per indicare il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti – liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale – sia per indicare determinate comunità ecclesiastiche riconosciute come persone giuridiche, cioè concrete Chiese orientali che si caratterizzano attraverso la loro appartenenza ad un determinato rito liturgico.

12 Cf. Ivan ŽUŽEK, “Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?”, in *Seminarium* 27/2 (1975) 263.

– La Commissione preparatoria per il Decreto *Orientalium Ecclesiarum* intendeva applicare il termine *ritus* “*sensu stricto ... ad res liturgicas*”.¹³

– *Ritus* – secondo OE 3 – è il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti: liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale.

– *Ritus* – secondo OE 2 – indica la Chiesa particolare orientale cui una persona appartiene. Il termine “Chiesa particolare” va qui inteso non nel senso di *Christus Dominus* 2, dove viene così intitolata la diocesi, ma nel senso di *Lumen Gentium* 23, dove viene così indicato un gruppo di diocesi, cioè una Chiesa orientale.

Dopo secoli di identificazione del termine *Ecclesia* con *ritus*, nel 1975 Žužek – pur sostenendo che i due termini possono essere equivalenti – precisa che dal Concilio Vaticano II si tende ad usare l’espressione “Chiese orientali” al posto di “Riti Orientali” e che esiste una forte tendenza all’eliminazione del secondo termine (*ritus*) per riservarlo ad altri usi più rispondenti al significato originale latino: *mos, consuetudo, caeremonia liturgica*.¹⁴

Ancora prima della promulgazione del CCEO Žužek si è adoperato, in seno alla PCCICOR e in genere in tutto l’ambiente vaticano, alla propagazione dell’ecclesialità dei cattolici orientali. Lo testimonia un altro suo contributo importante, pubblicato in occasione del 25° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II: “Le *Ecclesiae sui iuris* nella revisione del Diritto Canonico”, in *Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, Assisi 1987, 869-882. Žužek parte dall’affermazione che l’equivalenza dei termini *ritus* ed *Ecclesia particularis*, che si ritrova nel decreto *Orientalium Ecclesiarum*, deve portare ad una profonda e nuova riflessione su queste nozioni.

13 *Ibid.*, 271 (citando da William BASSET, *The Determination of Rite*, Roma 1967, 12).

14 *Ibid.*, 273.

Infatti il processo di codificazione dei due codici – sia quello latino che quello orientale – è stato un momento propizio per tale riflessione. Data l'impossibilità di trovare l'accordo sull'introduzione del termine *ecclesia singularis* per l'indicazione di una diocesi/eparchia, lasciando il termine *ecclesia particularis* per l'indicazione di una Chiesa orientale, si arriva infine al nuovo termine *ecclesia ritualis sui iuris*, utilizzato nel CIC (1983), ed *ecclesia sui iuris*, che diventa il termine ufficiale del CCEO, per indicare tutti i tipi della struttura ecclesiale orientale: le Chiese patriarcali, le Chiese arcivescovili maggiori, le Chiese metropolitane e infine altre Chiese *sui iuris*.

Dopo aver presentato ampiamente alcune tematiche che ci sembravano più importanti o interessanti, vogliamo almeno brevemente ricordare almeno alcune questioni che ha toccato Žužek nei suoi scritti e nel suo insegnamento.

Fra queste emerge, per esempio, il problema spinoso del principio della “territorialità” delle Chiese orientali cattoliche, a riguardo del quale Žužek ha dato un chiaro quadro canonico nel suo fondamentale articolo:

“Canons concerning the Authority of Patriarchs over Faithful of their own Rite who Live Outside the Limits of Patriarchal Territory”, in *Nuntia* 6 (1978), 3–33.

Infatti, il “principio di territorialità”, mantenuto con fermezza da tutti i Concili ecumenici, compreso il Concilio Vaticano II¹⁵, era ben presente sia a Paolo VI sia a Giovanni Paolo II quando vollero che fosse elaborato il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Questo mostrarono di aver perfettamente capito i membri della Commissione che preparò il Codice, tra i quali primeggiavano i sei Patriarchi orientali, quando nella loro Assemblea Plenaria del novembre 1988 desistet-

15 Cf. OE 7.

tero, dopo un richiamo del Santo Padre, da una mozione firmata da quindici membri, nella quale si mirava ad ottenere l'estensione della giurisdizione patriarcale a tutto il mondo. Giovanni Paolo II aveva infatti chiesto che gli fosse presentato un progetto di Codice in tutto conforme sia alle tradizioni orientali sia alle decisioni conciliari, tra le quali anche quelle del Concilio Vaticano II, che non aveva accolto la richiesta di estendere tale giurisdizione fuori dei confini legittimamente stabiliti della Chiesa patriarcale. Infatti era evidente a tutti che il progetto del Codice che stava sul tavolo dell'Assemblea, frutto di quasi vent'anni di assiduo lavoro, compiuto con la collaborazione di tutto l'Episcopato orientale, era conforme, anche sul tema della territorialità, alle tradizioni orientali e alle decisioni conciliari.

In quella stessa occasione, tuttavia, il Papa aggiunse che, per le Chiese aventi fedeli fuori del proprio territorio, sarebbe stato lieto di “considerare, a Codice promulgato, le proposte elaborate nei Sinodi con chiaro riferimento alle norme del Codice, che si ritenesse opportuno specificare con uno *ius speciale e ad tempus*”¹⁶. Il pontefice riaffermò questa disponibilità anche in occasione della promulgazione del Codice, quando presentò al Sinodo dei Vescovi il nuovo testo giuridico¹⁷.

La soluzione codiciale circa l'autorità dei patriarchi limitata al territorio delle rispettive Chiese, come prevedeva Žužek, non ha soddisfatto tutti in Oriente, ma nessuno è riuscito finora a sovvertire l'argomentazione storico-canonistica di Žužek che ha portato alla formulazione dei rispettivi canoni. Le voci critiche verso il CCEO toccano soprattutto questo punto, fieramente difeso invece da Žužek. Purtroppo, all'ombra della polemica sul territorio, spesso si scordano tante piccole e grandi conquiste pro-orientali che il lavoro di Žužek ha portato in seno alla Commissione preparatoria del Codice orienta-

16 Cf. *Nuntia* 29 (1989) 27.

17 Cf n. 12: AAS 83 (1991) 492.

le. Menzioniamone almeno alcune:

- omissione delle pene *latae sententiae* nel CCEO;
- possibilità di avere tre gradi di giudizio nelle Chiese patriarcali e la non necessità di rivolgersi alla Rota Romana;
- abbandono della concessione del pallio ai patriarchi e il cambio della disciplina circa la conferma pontificia per i patriarchi e per i vescovi eletti dai sinodi delle Chiese patriarcali ed arcivescovili, ecc.;
- e la lista – ben nota ai cultori del diritto canonico orientale – potrebbe continuare.

Un altro contributo di Žužek apprezzato da tutti gli studiosi è, senza dubbio, il suo

Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, Roma 1992 (Kanonika 2), 375 pp.

che è uno strumento prezioso, anzi imprescindibile, per il lavoro con il Codice Orientale. Per comporlo ci voleva la lucidità e la tenacia proprio “da Žužek”.

Un altro lavoro – stavolta non firmato da lui, ma chiaramente il risultato del suo impegno – è la revisione e riedizione delle fonti del CCEO nell’edizione del CCEO arricchita delle fonti (1995).

L’utilità dell’esistenza di un Codice specifico per le Chiese orientali era un punto su cui Žužek era convinto. A questo argomento ha dedicato, oltre ad un libretto preparato a modo di dispense scolastiche, anche due articoli riguardanti la storia della codificazione orientale:

“L’idée de Gasparri d’un *Codex Ecclesiae Universae* comme *point de départ* de la codification canonique orientale”, in *Trasversalités, Revue de l’Institut Catholique de Paris* 58 (Avril-Juin 1996) 215–244 ;

“La *Lex Ecclesiae fundamentalis* et les deux Codes”, in *L’année canonique* 40 (1998) 19–48.

Žužek non tralascia nessuna occasione per mettere in luce quanto il CCEO cerchi di essere fedele alle tradizioni orientali, anche laddove deve entrare in conflitto con la prassi latina diffusasi in Oriente. A sostegno di questa tesi è il suo contributo:

“La *professio fidei* e il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente*, Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag (Adnotationes in ius canonicum 25), Frankfurt am Main 2003, 643–662.

In esso, dopo una breve introduzione nella quale spiega la ragione della differenza fra il can. 833 del CIC (1983) e il CCEO in cui non appare un canone rispettivo, afferma giustamente che questa differenza non è una lacuna, bensì una decisione voluta che rispecchia la tradizione orientale. Nel primo millennio si è sviluppata la prassi canonica secondo la quale “i chierici non giurano”. Questa posizione, alla fine del primo millennio, comincia a subire una divergenza fra l’Oriente e Occidente. L’Oriente rimane fedele al vecchio principio, mentre in Occidente comincia penetrare anche in ambiente ecclesiastico l’abitudine civile di *iuramentum fidelitatis*, ispirata alle consuetudini feudali e vassalliche. Žužek, nel presentare la posizione degli Orientali, non si limita ad una sola tradizione ecclesiastica, ma oltre le fonti bizantine allarga la sua ricerca alle fonti siriane e armena.

Per il secondo millennio si sofferma sulla situazione creatasi al concilio di Lione, dove le richieste latine di *iuramentum* trovavano una opposizione degli Orientali. L’autore si rammarica della insistenza dei papi su questo argomento, dato che queste richieste andavano contro la coscienza degli Orientali, coscienza formata su una prassi quasi millenaria. In seguito passa all’esame della prassi circa il *iuramentum* nelle singole chiese orientali cattoliche, constatando l’introduzione del giuramento in epoca post-tridentina o addirittura solo nel XIX secolo.

In conclusione Žužek afferma che la disciplina riguardante la professione di fede da emettersi per poter ottenere ed esercitare un uf-

ficio ecclesiastico non apparteneva mai allo *ius commune* delle Chiese orientali cattoliche e conclude lo studio con un esempio della storia della chiesa ortodossa russa, dove da una parte è stato introdotto il giuramento da Pietro Grande nella sua riforma ecclesiastica, ma d'altra parte sul foro processuale si è rimasti fedeli alla prassi del primo millennio secondo la quale "i chierici non giurano".

Anche questo studio di P. Žužek, dedicato al suo fedele amico e collaboratore, prof. Carl Gerold Fürst, presenta una grande erudizione e conoscenza delle fonti canoniche sia antiche che nuove delle Chiese orientali sia ortodosse che cattoliche. L'argomento dell'articolo mira alla giusta difesa dell'indipendenza disciplinare delle Chiese orientali sancita anche dall'attuale CCEO. In questo contesto l'articolo è di grande interesse scientifico, con una positiva apertura verso la dimensione ecumenica della legislazione canonica attuale.

5.4 "Sacri" canoni

Per un canonista, lo studio dei primi e comuni concili della Chiesa indivisa e specialmente della loro normativa canonica è un'occasione per ammirare la saggezza e lungimiranza dei Padri della Chiesa che hanno posto le solide fondamenta per un tessuto normativo che vige nella Chiesa fino ad oggi. Al tempo stesso tale studio porta inevitabilmente alla domanda sulla immutabilità di tali prescrizioni, sulla necessità delle modifiche pratiche e sulla possibilità di aggiornamento di tale normativa.

Dal punto di vista terminologico, storico e canonico Žužek si è occupato del problema del rapporto fra la sacralità dei canoni e dell'idea della loro eventuale immutabilità in uno dei suoi ultimi contributi scientifici, pubblicato postumo, nell'articolo

"Sacralità e dimensione umana dei *canones*", in Congregazione per le Chiese Orientali, *Ius Ecclesiarum vehiculum ca ritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore

del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Città del Vaticano 19–23 novembre 2001, Silvio Agrestini – Danilo Ceccarelli Morolli (a cura di), Città del Vaticano 2004, 53–116

La sacralità e l'intoccabilità dei canoni posti allo stesso livello dei dogmi conciliari diventa uno dei luoghi comuni canonistici in Oriente. Già Balsamone, nel suo commento al *nomocanone*, asserisce che i canoni sono accettati come Sacra Scrittura.¹⁸ Formalmente è stato assunto questo atteggiamento nei confronti dei sacri canoni da parte del sinodo di Costantinopoli del 12 aprile 1718, durante il quale i quattro patriarchi presenti hanno dichiarato di accettare le definizioni e i canoni degli antichi sinodi proprio come gli stessi santi vangeli.¹⁹ Questa posizione è stata assunta nella nota dichiarazione della principale raccolta canonica in uso delle Chiese ortodosse *Pedalion*. Nell'edizione del 1908, a p. 9, si equiparano i canoni contenuti nel *Pedalion* alla Sacra Scrittura: "Questo libro è sacra Scrittura dopo le sacre Scritture, Testamento dopo il vecchio e il Nuovo Testamento. Esso è le seconde parole ispirate da Dio dopo le prime parole ispirate da Dio. Esso è gli eterni limiti, che hanno fissato i nostri padri ed è le leggi che permangono per l'eternità."

Di fronte a tali dichiarazioni risolte e apparentemente inappellabili, un canonista orientale si pone alcune domande:

– Se i canoni sono *sacri* allo stesso modo del testo del Vangelo o dei dogmi conciliari, chi può osare fare la scelta fra i canoni da conservare e quelli da abbandonare?

– È possibile parlare di sviluppo del diritto canonico?

18 Cf. *Patrologia Graeca* 104, col.. 982.

19 MANSI 37, 434.

Tale approccio blocca però ogni sviluppo positivo di diritto canonico nelle Chiese orientali. Continuando ad insistere sull'eterno vigore dei sacri canoni,²⁰ assimilando i Sacri canoni alla Sacra Scrittura e asserendo la loro immutabilità, l'Oriente ortodosso oggi si trova in un *impasse* ecclesiologico e canonistico. L'impossibilità o la reale incapacità di convocare un nuovo concilio ecumenico, riconosciuto dalle Chiese ortodosse, impedisce di discutere tale argomento a livello conciliare. L'approccio pratico-pastorale verso i canoni disciplinari dei primi concili comporta due rischi: l'insistenza rigida sulla loro dettagliata osservanza che talvolta comporta insormontabili difficoltà pratiche, oppure un uso larghissimo di economia, lasciata a criteri spesso arbitrari e non unificati.

Come andrebbe valutato in questo contesto il fatto di una elaborazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali? Il CCEO, anche se attinge abbondantemente dai testi dei canoni dei concili, ne è una nuova elaborazione e per questo talvolta potrebbe essere considerato da alcuni come estraneo al genuino spirito orientale che considera invece i canoni come immutabili, senza la prospettiva di una loro nuova elaborazione.

Žužek ha preso come una sfida il problema posto in questi termini, accingendosi a dimostrare la possibilità della nuova legislazione ecclesiale non solo a partire dalla considerazione pratica del fatto ecclesiale di una suprema autorità legislativa che nella Chiesa cattolica viene riconosciuta al Romano Pontefice, ma partendo dalle stesse fonti orientali, riconosciute anche dai non cattolici.

Infatti, riguardo agli epiteti "divini, sacri e santi" che si attribuiscono in Oriente ai canoni dei concili, Žužek osserva che tali termini *non sono stati* in uso nella terminologia ecclesiastica dei primi quattro secoli. Nei testi conciliari dei primi concili, si definiscono come

²⁰ Così D. Mouratides definisce il Pedalion nel suo libro, dal titolo omonimo, pubblicato nel 1972.

“santi” piuttosto gli stessi sinodi (cf. Nicea cc 8, 11, 14, 15, 17, 20), ma i canoni – a parte qualche rara eccezione (c. 3 di Efeso, c. 28 di Calcedonia) – non sono qualificati da alcun aggettivo.

La definizione dei canoni dei concili come sacri o divini comincia ad apparire a partire dal concilio Trullano del 691 (ιερός) e nel concilio di Nicea del 787 (θεῖος). Ma da dove viene tale equiparazione? Le posizioni di quegli autori ortodossi che tendono a sublimare la sacralità dei canoni al livello di Sacra Scrittura non sembra che possano basarsi su alcuna fonte, né ecclesiastica, né civile, appartenente ai primi secoli della Chiesa. La novella 131 di Giustiniano certamente non è una tale fonte. Žužek fa un’attenta analisi delle fonti per scoprire che l’idea della identificazione o l’equiparazione fra i dogmi conciliari e i canoni trova l’appoggio per la prima volta nel *Syntagma dei XIV titoli* dell’883, chiamato anche il *Nomocanone* di Fozio, a causa dell’errata interpretazione del testo della novella 131 di Giustiniano, preso non dal testo originale, ma dall’*Epitome* composta alla fine del VI secolo (572) da Atanasio, scolastico di Emesa in Siria.²¹ Il *Nomocanone* di Fozio ottenne nel 920 *vis pro tota Ecclesia* e come tale si diffuse in tutto l’Oriente, identificandosi più tardi con l’Oriente ortodosso.

Nella sua conferenza in occasione del 10° anniversario dell’entrata in vigore del CCEO, Žužek ha volutamente affrontato lo spinoso problema del livello di sacralità dei canoni, arrivando alla conclusione ben documentata che l’equiparazione fra canoni e dogmi è il risultato di un errore di trascrizione e interpretazione della novella 131 di Giustiniano che, nonostante la correzione del testo nei commentatori come Balsamone, ha portato gran parte dei canonisti ortodossi alle conclusioni errate circa l’immutabilità dei canoni.

21 “Sacralità e dimensione umana dei *canones*”, in Congregazione per le Chiese Orientali, *Ius Ecclesiarum vehiculum ca ritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Città del Vaticano 19–23 novembre 2001, Silvio Agrestini – Danilo Ceccarelli Morolli (a cura di), Città del Vaticano 2004, 77.

In questo contesto desidero ricordare che oggi gli scienziati ortodossi più illuminati non condividono l'assimilazione dei sacri canoni alla Sacra Scrittura. Anch'essi vedono la necessità di una nuova codificazione basata sui sacri canoni e comune a tutte le Chiese ortodosse. Parlando di una tale futura codificazione orientale non si può non menzionare la tesi dottorale dell'attuale patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, pubblicata nel 1970 a Salonicco con il titolo "Circa la codificazione dei sacri canoni e delle prescrizioni canoniche della Chiesa ortodossa". Il direttore di questa tesi fu Ivan Žužek, che più tardi sarebbe stato il "motore" del processo della codificazione orientale canonica conclusasi con la pubblicazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali nel 1990. Credo che questi due personaggi anche oggi, come in passato, si troverebbero d'accordo sulla necessità di una pratica revisione e riedizione delle norme disciplinari basate sui canoni dei primi concili. La codificazione di diritto canonico comune alle Chiese orientali comporterebbe modifiche di alcuni canoni, chiarificazioni dei testi dubbi, la concordanza di quelli divergenti e opposti, l'abrogazione delle norme obsolete e anche la creazione di nuovi canoni necessari per l'aggiornamento della disciplina ecclesiastica alle situazioni della vita moderna.

Infatti, per tutte le Chiese orientali cattoliche è stato recentemente pubblicato il CCEO che si può considerare una rielaborazione dei canoni, basata sulla fedeltà ai canoni dei concili, includendo però fra questi non solo i primi sette concili, ma anche i concili del II millennio, con uno speciale riguardo allo spirito pastorale, ecumenico ed ecclesiologico del concilio Vaticano II.

Una simile elaborazione canonica nel mondo ortodosso è più che auspicabile e ogni sforzo in questa direzione può essere salutato con grande gioia. Si può essere convinti che una seria e scientifica elaborazione e aggiornamento delle norme canoniche per il terzo millennio porterebbe tutte le Chiese ad un maggiore avvicinamento. Il riconoscimento delle comuni radici, l'ammissione delle comuni difficoltà della vita ecclesiale nel mondo secolarizzato possono portare tutte le

Chiese ortodosse e la Chiesa cattolica verso una comune ricerca nel segno della maggiore unità della Chiesa.

Uno dei più grandi canonisti orientali del XX secolo, padre Ivan Žužek, oggi sicuramente intercede per questa intenzione davanti al nostro Padre Celeste, insieme con il promulgatore del primo codice orientale cattolico, il papa Giovanni Paolo II.

Il patriarca Bartolomeo ha oggi tutta l'autorità morale per portare avanti nel mondo ortodosso il lavoro canonistico che è riuscito fare il suo maestro accademico Ivan Žužek. Non resta altro che augurarsi che tale processo cominci al più presto e porti risultati utili a tutta la Chiesa.

6. L'impegno di Žužek per la Facoltà di diritto canonico orientale

L'odierna giornata di studio è dedicata al 40° della fondazione della Facoltà di diritto canonico orientale al PIO. Senza fare un'analisi dettagliata su come si è arrivati alla sua fondazione, possiamo solo ricordare che all'epoca il Rettore del PIO era proprio Ivan Žužek. Per vedere chiaramente il suo contributo alla fondazione della Facoltà basterebbe andare a spulciare nell'archivio del Rettorato. L'affetto di Žužek per la Facoltà di diritto si è dimostrata nel corso degli anni con una fedele attività di insegnamento, nonostante egli avesse motivi validi per chiedere e ottenere la dispensa.

In questa ricorrenza desidero invece rievocare un fatto meno conosciuto della storia della nostra Facoltà. Alla metà degli anni '90 la Facoltà si è trovata in una seria crisi per lo scarso numero di professori stabili. All'epoca cominciava girare in vari ambienti amministrativi ed accademici l'idea di una più stretta collaborazione con la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana. La collaborazione è certamente una cosa lodevole; diventa invece problematica quando porta all'atrofizzazione di un'istituzione e alla sua morte lenta ma ineluttabile.

Žužek ha intravisto questo pericolo ed ha reagito con un ampio scritto indirizzato alle autorità accademiche, in difesa della Facoltà. Per conoscere il suo animo riguardo a questo problema vale la pena citare alcuni brani che esprimono il suo pensiero.

7. Qualche annotazione circa “una più stretta collaborazione tra la nostra Facoltà di diritto canonico e quella della Gregoriana”

Scrive Žužek:

« Non saprei come giustificare la “intromissione di un emeritus” in una questione circa la quale non fu chiesto il suo parere, come è la “Proposta Pratica” della collaborazione con la PUG nel 1996/1997.

La giustificazione, tuttavia, c'è. Si tratta di un “vecchio lupo” che non può non ululare vedendo barcollare il baluardo, costruito con enorme sforzo a salvaguardia e promozione di uno stupendo ed immenso patrimonio che, grazie ad un concilio ecumenico e alla tenace volontà dei papi, è stato tratto all'ultimo momento dal pelago della latinizzazione nel quale da secoli annegava. Il baluardo, poi, è l'unico nel mondo. Tutto ciò che tende a indebolirlo fa sanguinare il cuore, e non solo del “vecchio lupo” – muoia pure! L'Oriente cristiano intero ne è la vittima. La “varietas” (rilevata per la prima volta da Leone XIII) che adorna la Chiesa universale, è messa, di nuovo, in pericolo.

Ogni “diminutio capitis” della Facoltà del Diritto Canonico del PIO è dannosa non solo alla Chiesa, ma anche alla cultura generale, mentre tutto ciò che la rafforza è un servizio ad entrambe. Mi scuso, ma non posso non fare un vero appello – anche a rischio di non aver alcun ascolto – a tutti i responsabili di essa, di promuovere il rafforzamento di questa facoltà ad ogni livello. Vasto e vario è il patrimonio disciplinare delle Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, non meno degno di essere oggetto di appassionata ricerca e studio di quello della Chiesa latina. Come si fa a promuovere gli studi sugli immensi tesori di questo patrimonio che le singole Chiese orientali hanno accumulato lungo gli stessi due millenni, se non pensando ad altre Facoltà

di Diritto Canonico nell'Oriente ? E certamente sarebbe assurdo indebolire anche quella che è oggi ancora l'unica, ma che comunque dovrebbe rimanere "papale", centrale, e la più solida, anche in futuro.

Prego molto cortesemente di prendere in seria considerazione che la via indicata nella suddetta "Proposta" può dare l'impressione di un tale indebolimento, di una tale "diminutio capitis", di un misconoscimento della grandezza del patrimonio disciplinare orientale, di una strada che porterà fra poco ad una rinnovata e profonda latinizzazione dell'Oriente cristiano, di una disistima delle varie culture delle singole Chiese orientali in favore di quella cultura che (benché la stimi tanto essendovi immerso dalla nascita), imposta sull'Oriente cristiano, ne fu sempre nel profondo dei cuori rigettata.

Certamente ciò non è stato inteso da nessuno e le intenzioni della "Proposta" sono le migliori. Tuttavia, la strada scelta non risolve i problemi indicati e inizia "in china" verso, a mio avviso, un vero abisso.

Nessuna "più stretta collaborazione" con qualche Facoltà di Diritto Canonico Latino, sia pure del "Consortium", salvaguarderà la cultura, la scienza, i valori primari che la Facoltà di Diritto Canonico nel PIO è chiamata ad infondere nei suoi alunni, ma solo una ancora maggiore autonomia, restaurazione e potenziamento del suo, ora tanto ridotto, corpo insegnante di grandi specialisti dell'Oriente cristiano.

Mi scuso se rivelo che negli ultimi anni ho avuto varie esperienze che mi danno – come ritengo, benché vorrei sbagliarmi in questo – solida base a pensare che inizia a fare capolino una specie di resistenza ad un unico "Corpus Iuris Canonici" nel quale il CCEO avrebbe pari dignità con il CIC e la *Pastor Bonus*, secondo le chiare indicazioni papali. Il mio discorso sull' "Incidenza del CCEO nella storia moderna della Chiesa" ha scosso alcuni, mentre da altri non è stato accettato se non a parole. Questi saranno facilmente tentati di ridimensionare "l'incidenza" e possibilmente eliminarla: del CCEO, meno se ne parli, meglio è. Che succederà con l'indebolimento della istituzione che ha il merito di aver dato, al livello accademico, grande contributo

al CCEO, e che il Papa stesso ha ringraziato: “Quod ad Consultores attinet, peculiariter iis gratias persolvo, qui sunt Collegii Professorum Facultatis iuris Canonici apud Pontificium Institutum Orientale, quod etiam ut tale perutile suum tulit auxilium” (Discorso 25 ott. 1990 n. 7) ? Lunga è ancora la strada perché il CCEO si consolidi e con esso l’idea di un unico “Corpus iuris canonici” o, comunque, che sia applicato alla vita reale della Chiesa. Su questa strada la nostra facoltà ha, certamente anche per il desiderio del Papa, molto da dire.

Non mi si dica a proposito che intere sezioni dei canoni sono quasi *ad verbum* le stesse, nel CIC e nel CCEO, soprattutto nel *De processibus* che volutamente, come si sa dai “principia revisionis” proposti dalla nostra Facoltà, si volevano uguali per tutta la Chiesa da prepararsi in una “Commissione mista” di latini e orientali (*Nuntia* 26, p. 11, X, 1). Di tale Commissione non se ne fece niente e le strade seguite furono due. Non posso dilungarmi qui su queste “strade”, annoto solo alcune cose (di altre scrive Abbas, o appartengono ad innumerevoli emendamenti redazionali: pochi canoni sono *ad verbum* dal CIC), tra quelle che i nostri studenti *De processibus* debbono conoscere bene, ma che se vanno alla PUG non conosceranno.

Alla fine chiedo come si fa parlare di una “più stretta collaborazione con la PUG” se non si fa altro che inviare i nostri studenti ai corsi della PUG ? Se inviassimo i nostri studenti al Laterano, parleremo di una “collaborazione” ? Io non ci vedo altra “collaborazione” se non la non necessità di pagare la quota di iscrizione!

Perché si possa evitare di andare “alla deriva” il prossimo anno e perché si acquisti un po’ di spazio e di tempo per poter riprendere “il fiato” e poi imboccare la strada giusta, pregherei di tener presente che il “vecchio lupo”, se gli è chiesto di riprendere il corso “De processibus”, risponderà con un “Yauu”, che nel linguaggio della giungla corrisponde ad un “Eccomi”. »

Dopo questo suo intervento, che rivela tutto il suo amore per la Facoltà e per l’Oriente cristiano al quale la Facoltà deve servire, le au-

torità accademiche si convinsero che valeva la pena investire nella ricerca di nuovo personale docente. Žužek stesso si mise a disposizione per guidare transitoriamente la Facoltà. In due anni da Pro-Decano è riuscito ad acquisire due nuovi gesuiti per lo studio del diritto orientale, ha ricomposto i posti vacanti nel corpo docente con altri validi collaboratori laici e religiosi, e con la preparazione del Simposio in occasione del 10° anniversario del CCEO ha rilanciato il prestigio della Facoltà a livello internazionale.

Certamente ciò non è poco da parte di una persona che avrebbe potuto godersi il meritato riposo dopo una vita di lavoro e sacrifici.

8. Maestro e amico

In conclusione, mi sia permesso di fare una considerazione di carattere personale. Come ricordo Žužek? Chi era per me?

Žužek si è trovato per tutta la vita a combattere dalla parte dei “piccoli”: mi ha confidato una volta che questo è stato il *leitmotiv* della sua vita. “Durante la guerra stavo con quelli che dal punto di vista militare erano pochi, quasi insignificanti e dai ‘grandi’ di questo mondo sono stati destinati a perdere; nella mia vita di sacerdote ho scelto di appartenere al rito orientale, il rito minoritario, da molti sconosciuto o sottovalutato; in tutta la mia attività accademica mi sono battuto in favore delle Chiese orientali, piccole, povere, considerate talvolta anche nella Chiesa cattolica di ‘serie B’; nel lavoro con gli *scouts* mi sono trovato a lavorare con la FSE in un momento in cui eravamo pochi, deboli e ostracizzati anche nel mondo scoutistico, e dentro la FSE mi sono consacrato a lavorare con le coccinelle, perché nessuno degli assistenti riteneva interessante occuparsi di piccole bambine.”

Padre Žužek ha preso sul serio le parole di Cristo: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). I più piccoli sono stati sempre al centro dell’attenzione di padre Ivan. Per confermare questa sua visione mi viene in mente un altro episodio. Nel 2002 si è tenuta in Vaticano una

particolare riunione che si tiene soltanto con scadenza di diversi anni: la cosiddetta Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali. Le sedute si sono tenute al Palazzo Apostolico, nella cosiddetta sala Bologna, a due passi dagli appartamenti pontifici. A questa riunione solenne e importante parteciparono tutti i sei patriarchi cattolici orientali, ventidue cardinali di tutto il mondo, il Segretario di Stato card. Sodano insieme con il card. Ratzinger, e la riunione era guidata dal patriarca Moussa Daoud, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Insieme con Žužek siamo stati gli unici due non cardinali e non vescovi chiamati a partecipare in quanto consultori della Congregazione; infatti si trattava di una decisione molto delicata e importante per le Chiese orientali. Le riunioni si protraevano durante tutto il giorno. Dopo i nostri interventi, verso le sei di sera continuava ancora la discussione dei cardinali e patriarchi. Žužek guardò l'orologio e mi disse: "Abbiamo già detto quello che dovevamo dire, adesso tocca a loro decidere, noi possiamo anche andare dagli *scouts*." Fece segno al cardinale Prefetto dicendo: "Scusate, se non c'è altro che possiamo fare, noi dovremmo andare via, perché io e padre Cirillo abbiamo un altro impegno importante". Tranquillo raccolse le sue carte nella sua indistruttibile borsa di cuoio, fece un gentile inchino ai cardinali e ai patriarchi e insieme uscimmo. Una volta fuori gli dissi: "Padre Ivan, non è che questi si offendono se li lasciamo così, nel bel mezzo del lavoro?" La sua risposta fu semplice: "Guarda, Cirillo, quello che dovevamo fare l'abbiamo già fatto. Se ci assentiamo adesso dalla riunione, in fondo non si sentirà la nostra assenza, le loro Eminenze, le loro Beatitudini e le loro Eccellenze continueranno a lavorare senza di noi; ma se mancheremo stasera alla riunione settimanale degli *scout*, i ragazzi perderanno una parte del programma spirituale previsto. Io vado dalle coccinelle, tu vai dagli esploratori: se alla fine della riunione direte un'Ave Maria, potremo dire alla fine della giornata che 'era cosa ben fatta'."

Questo è, per me, padre Žužek.

Luomo con cui sono andato a pranzare con il Papa per discutere un importante progetto giuridico e con cui ho cucinato sul fornello a gas

le nostre indimenticabili minestre cinesi in mezzo ai boschi dell'Appennino; l'uomo che con la stessa disinvoltura si muoveva nei palazzi vaticani e nelle tende di un campo esploratori; l'uomo che con la stessa scienza e interesse commentava i canoni del primo millennio e spiegava ai ragazzi come osservare la natura per scoprire i folletti; l'uomo che ho visto, in una discussione accademica con un Patriarca parecchio arrabbiato, opporsi e tenere testa con la stessa risolutezza con la quale l'ho visto una volta nel cuore della notte scacciare una banda di giovinastri ubriachi e molesti dalle tende delle scolte impaurite; l'uomo che ho visto tuffarsi con la faccia minacciosa in un branco di "bulli di quartiere" per prendere per il collo uno di loro che aveva lanciato una bestemmia contro la Madonna, perché padre Žužek non permetteva che nessuno offendesse sua Madre; lui, per il quale essere gesuita e cioè membro della "Compagnia di Gesù" era la carica più prestigiosa alla quale non ha voluto rinunciare neanche in vista di eventuali cariche più visibili, l'uomo fiero di essere al diretto servizio del Papa, e perciò sempre pronto a mettersi al servizio del prossimo, specialmente il più piccolo, l'uomo che amava la Chiesa perché amava Cristo.

Nel giorno del suo funerale la chiesa di Sant'Antonio del Pontificio Collegio Russicum era gremita. Due gruppi di persone si distinguevano, ognuno nelle proprie uniformi: cardinali, arcivescovi e alti prelati, guardando i ragazzi e gli *scouts*, si chiedevano: chi sono, cosa fanno al funerale di P. Žužek, l'uomo del Vaticano, canonista, scienziato? E gli *scouts* guardavano l'assemblea dei prelati e si chiedevano a loro volta: che ci fanno tutti questi uomini in rosso al funerale del nostro padre Ivan, assistente *scout*, uno di noi?! Ognuno di questi due gruppi conosceva un aspetto della vita di padre Žužek. Durante undici anni, forse come pochi altri, ho avuto il privilegio di conoscere entrambi i lati dell'unica medaglia della vita di padre Ivan, entrambi aspetti che pur sembrando tanto distinti e lontani facevano parte integrante del suo essere uomo, sacerdote, scienziato, religioso-gesuita.

Per questo privilegio e per questa esperienza sono grato al Signore.

BIBLIOGRAFIA di Ivan Žužek, S.J.
(aggiornata al mese di marzo 2003)

1958

“Kodifikacija cerkvenega prava za Vzhodno Cerkev”, in *Kraljestvo božje*, 1958, 101–104 [Trieste].

1964

“The Effect of the Administrative Recourse in the Latin and Oriental Codes”, in *Orientalia Christiana Periodica* 30 (1964) 223–247.

“Trials before a Single Judge in the Eastern Canon Law”, in *Orientalia Christiana Periodica* 30 (1964) 510–525.

Kormčaja Kniga: Studies on the Chief Code of Russian Canon Law, Roma 1964 (Orientalia Christiana Analecta 168), XII+328 pp.

Principali recensioni: *Byzantinische Zeitschrift* 59 (1966) 163–167 (Rudolf Müller); *Annali di Storia del Diritto, Rassegna internazionale* 10–11 (1966–1967) 580–586 (Antonio D’Emilia); *St. Vladimir’s Seminary Quarterly*, 12/1 (1968) 48–50 (Paul Lazor); *Roczniki teologiczno kanoniczne* 24 (1977) zeszyt 5, 153–156 (Edmund Przekop); *Theological Studies* 26 (1965) 356–357 (Felix F. Cardegna S.J.). Cf. anche Ja. N. Ščapov, *Vizantijskoje i južnoslavjanskoe pravovoje nasledije na Rusi v XI–XIII vv*, Moskva 1978, 32, 35, 84, 154, 193, 194, 197; “Škofov nagovor novomašniku v ruskih cerkvenih zakonikih”, in *Kraljestvo božje* 1964–1965, 59–66 [Trieste].

1965

“Oriental Canon Law: Survey of Recent Developments”, in *Concilium*, vol. 8, num. 1, October 1965, 67–78.

1966

“Nekaj opomb k Odloku o katoliških vzhodnih Cerkvah”, in *Kraljestvo božje* 1966, 51–58 [Trieste].

“Animadversiones quaedam in decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis Concilii Vaticani II”, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 55 (1966) 266–288.

“Religious Freedom in the Christian East”, in *Concilium*, vol. 8, num. 1, October 1966, 70–81 [anche in *Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit*, Darmstadt 1977, 308–330, “Teilaspekte des Religionsfreiheit im christlichen Osten”].

1967

“The Determining Structure of the Slavic *Syntagma of the Fifty Titles*”, in *Orientalia Christiana Periodica* 33 (1967) 139–160 (cf. “San Metodio – Canonista”, infra).

“Opinions on the Future Structure of Oriental Canon Law”, in *Concilium*, vol. 8, num. 3, October 1967, 65–75.

1968

“Some Aspects of the Sacramental Canon Law of the Christian East”, in *Concilium*, vol. 8, num. 4, October 1968, 75–85.

Discorso inaugurale al Congresso (27–30 dic. 1967) “I patriarcati orientali nel primo millennio”, Roma 1968 (*Orientalia Christiana Analecta* 181), 2–11.

1969

“A Code for the Orthodox Churches”, in *Concilium*, vol. 8, num. 5, October 1969, 74–79.

1970

“The Oriental Canon Law Society”, in *The Jurist* 30 (1970) 216–218.

1971

“Hat die katholische Kirche die Jurisdiktion der orthodoxen Bischöfe nach dem zweiten Vatikanischen Konzil anerkannt oder nicht?”, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 22/2 (1971) 109–128.

Cyril VASIE

“La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II”, in *La civiltà cattolica* 122 (1971) 551–562 [apparso anche in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 15–28].

“Dopo il Vaticano II la Chiesa Cattolica ha riconosciuto la giurisdizione dei vescovi ortodossi?”, in *Unitas* 26 (1971) 255–270.

1973

“The Ancient Oriental Sources of Canon Law and the Modern Legislation for Oriental Catholics”, in *Kanon: Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen*, I, Wien 1973, 147–159.

1974

“Introduction to Symposium Syriacum P.I.O. 1972”, Roma 1974 (*Orientalia Christiana Analecta* 197), 9–12.

1975

“Che cosa è una Chiesa, un rito Orientale?” in *Seminarium* (Sacra Congregatio pro Istitutione Catholica), Anno XXVII – Nova Series, Anno XV, N. 2 (Aprili-Junio 1975) 263–277.

“Les textes non publiés du Code de Droit Canon Oriental”, in *Nuntia* 1, 21–31.

“De Patriarchis et Archiepiscopis maioribus”, in *Nuntia* 2, 31–51.

“I compiti del Coetus Secundus” [testi iniziali “De normis generalibus”], in *Nuntia* 2, 53–73.

“Compiti del Coetus III e IV” [testi iniziali “de magisterio ecclesiastico”], in *Nuntia* 3, 70–92.

1976

“Notula de poenis latae sententiae in iure orientali”, in *Monitor ecclesiasticus* 80 (1976) 3–4.

“Testi iniziali per la revisione dei canoni *De Baptismo, Chrismate et Eucharistia*”, in *Nuntia* 4, 41–71.

“Testi iniziali per il Coetus IX *De delictis et poenis*”, in *Nuntia* 4, 97–127.

1977

“The Oriental Canon Law Society is Born”, in *Ex aequo et bono: Willibald M. Plöchl zum 70. Geburtstag*, Innsbruck 1977, 375–383.

“Canons concerning the Authority of Patriarchs over Faithful of their own Rite who Live Outside the Limits of Patriarchal Territory”, in *Nuntia* 6, 3–33 [anche in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 19–69].

1978

“Informatio de statu laborum Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo”, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 67 (1978) 765–772.

“Testi iniziali per la revisione dei canoni *De Paenitentia et Unctione infirmorum*”, in *Nuntia* 6, 66–79.

“Canons *De Synodo Ecclesiae patriarchalis* et *De conventu patriarchali*”, in *Nuntia* 7, 21–46.

“Testi iniziali per la revisione dei canoni *De Sacramento Ordinis, De Locis et Temporibus Sacris, De Cultu Divino*”, in *Nuntia* 7, 64–104.

“Testi iniziali per la revisione dei canoni *De beneficiis ecclesiasticis* e *De processibus administrativis*”, in *Nuntia* 8, 85–100.

“Canons *De Episcopis*”, in *Nuntia* 9, 2–61.

“Testi iniziali *De Causis beatificationis et canonizationis*”, in *Nuntia* 9, 90–106.

1981

“The Authority of Patriarchs outside the Patriarchal Territory”, in *Vidyajyoti, Journal of Theological Reflection*, April 1981, Delhi, 155–170 (abbreviato dal “Canons concerning the Authority... vedi sopra).

“Contribution” (IV^e Congrès international de Droit Canonique, Fribourg-Suisse, 6–11. X. 1980), in *Les Droit Fondamentaux du Chrétien dans l’Eglise et dans la Société*, Fribourg (Suisse) 1981, 739–743.

1983

“L’economie dans les travaux de la Commission Pontificale pour la Revision du Code de Droit Canonique Oriental”, in *Kanon: Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen*, VI, Wien 1983, 66–83 [anche in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 70–93].

1987

“Le *Ecclesiae sui iuris* nella revisione del Diritto Canonico”, in *Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962–1987)*, Assisi 1987, 869–882 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 94–109].

1988

“San Metodio - Canonista” (“notula”), in *Christianity among the Slavs the Heritage of Saints Cyril and Methodius*, Roma 1988 (Orientalia Christiana Analecta 231), 395.

1990

“Presentazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in *Monitor ecclesiasticus* 95 (1990) 591–612 [anche in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 110–135].

“Alcune note circa la struttura delle Chiese Orientali”, in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 136–148 (dall’anno 1990, cf. “The Patriarchal Structure...”, *infra*).

1991

“The Patriarchal Structure According to the Oriental Code”, in *The Code of Canons of the Oriental Churches*, Roma 1991, 40–58 (versione inglese, non controllata, di “Alcune note...”, cf. *supra*).

1992

“Particular Law in the Code of Canons of the Eastern Churches”, in *The Code of Canons of the Eastern Churches: a Study and Interpretation. Essays in honour of Joseph Card. Parecattil*, Alwaye 1992, 39–56 (edizione inglese di “Qualche nota...” cf. *supra*).

Modifiche dello “Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis” al testo definitivo del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, Roma 1992 (Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Facultas Iuris Canonici), I–161 (edizione limitata).

“Riflessioni circa la Costituzione Apostolica *Sacri Canones* (18 ottobre 1990)”, in *Apollinaris* 65 (1992) 53–64 [anche in *Understanding the Eastern Code* (Kanonika 8) Roma 1997, 149–160].

Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, Roma 1992 (Kanonika 2), 375 pagine (cf. infra “Aggiunte all’indice analitico...”).

Recensioni: *Orientalia Christiana Periodica* 58 (1992) 591–593 (George Niedungatt); *Apollinaris* 65 (1992) 769–770 (Onorato Bucci); *Settimana*, Bologna, 28 febbraio 1993, 15 (Bruno Testacci: cf. *Enchiridion Vaticanum* 12, “seconda numerazione”, p. 7); *Monitor Ecclesiasticus*, vol. CXVII, series XXVII (jul.-dec. III–IV, 1992), 555–556 (Zenon Grochowski); *Ho Theológos*, Nova serie, Anno XI, 1993, Numero I, 154–155 (Domenico Mugavero); *Ephemerides iuris canonici* 48 (1992) 438 (D. Ceccarelli Morolli); *Revue de Droit Canonique* 45 (1995) 166–167, n. 4 (René Metz); *The Jurist* 54 (1994) 755–756 (Victor J. Pospishil).

Il libro è tradotto:

– *in ucraino*: nel volume *Analityčnyj pokazčyk Kodeksu shidnih Cerkov*, Rim-Lviv, 1994/95, 301;

– *in croato*: come “Stvarno kazalo (priedio Stanislav Kos)”, 863–1096 della traduzione croata del CCEO, *Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima*, Zagreb 1996;

– *in inglese*: come “Index” in *Code of Canons of the Eastern Churches, Latin-English Edition. New English Translation*, ed. Canon Law Society of America, Washington DC 2001, 539–728;

1993

“Omissione di alcune sezioni di canoni dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in *Apollinaris* 66 (1993) 439–449 [testo inglese “revised” in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 193–202; anche in *Canon Law Society of Australia and New Zealand, 27th Annual Conference Proceedings “From East to West”*, Melbourne, November, 22–26, 1993, 114–123].

1994

“Aggiunte all’indice analitico del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in *Orientalia Christiana Periodica* 60 (1994) 635–639.

“Incidenza del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* nella storia moderna della Chiesa universale”, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, diebus 19–24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, 679–735 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 266–327].

“Common Canons and Ecclesial Experience in the Eastern Catholic Churches”, *V Incontro fra Canonici d’Oriente e d’Occidente; Atti del Congresso internazionale*, a cura di R. Coppola, Bari 1994, vol. 1, 21–56 [in *Catholic Eastern Churches: Heritage and Identity*, ed. P. Pallath, Mar Thoma Yogam, Roma 1994, 87–123; in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 203–238].

“Bipartizione o tripartizione dei Christifideles nel *CIC* e nel *CCEO*”, in *Apollinaris* 67 (1994) 63–88 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 328–353].

“Un Codice per una *varietas Ecclesiarum*”, in *Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, CXXVIII*, a cura di S. Gherro, Padova 1994, 1–31 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 238–265; cf. *supra* “One Code for...” che è il testo inglese di questo studio].

“One Code for a *varietas Ecclesiarum*”, in “*From East to West...*”, 27th Annual Conference Proceedings, Canon Law Society of Australia and New Zealand, Melbourne, November 22–26, 1993, 48–79 (il testo inglese del “Un codice per una *varietas Ecclesiarum*”, cf. *supra*).

1995

“Qualche nota circa lo *ius particulare* nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in *Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale* (Studi giuridici XXXIV), Città del Vaticano 1995, 34–38 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 354–366].

“Authentic Interpretations”, in *Canon Law Society of America Proceedings of the Fifty-Seventh Annual Convention, Montréal, Québec, October 16–19, 1995*, 34–90 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 367–428].

“L’idée de Gasparri d’un *Codex Ecclesiae Universae* comme *point de départ* de la codification canonique orientale”, in *Trasversalités, Revue de l’Institut Catholique de Paris* 58 (Avril-Juin 1996), 215–244; *L’année canonique* 38 (1995–1996) 53–74 [in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 429–458].

1996

“Winners – Losers: ABSIT” (Intervention on “Functioning of Synods in Oriental Churches”: 15 January 1996, in *Acts of the Synod of Bishops of the Syro-Malabar Church held in the Vatican from 8 to 16 January 1996*, edited by Fr. Jose Porunnedom, Kochi 1996, 59–60.

1997

“Origins of the Canons, *Coincidences with CIC and Omissions* in Titles I and II of CCEO”, in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 161–202 [anche in “*From East to West...*”, 27th Annual Conference Proceedings, Canon Law Society of Australia and New Zealand, Melbourne, November 22–26, 1993, 80–123].

Cyril VASIE

“The Authority and Jurisdiction in the Oriental Catholic Tradition”, in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997 (Kanonika 8), 459–479.

“The Practice of Authority and Jurisdiction in the Oriental Catholic Tradition”, in *Pro Oriente*, Booklet No 9, Vienna 1998, Jurisdiction-Fourth Study Seminar, July 1996, 101–114, con il relativo dibattito alle pp. 115–122 (le “mie risposte sono riprodotte senza il mio controllo”); per il testo cf. *supra* in “The Authority and Jurisdiction...”

“Foreword” al libro J. Abbas *Two Codes in Comparison*, Rim 1997, 11–13.

Understanding the Eastern Code, Rim 1997 (Kanonika 8), 480 pp.

Recensione: *Orientalia Christiana Periodica* 64 (1998), vol 1, 207–209 (Zenon Grocholewski)

1998

“La *Lex Ecclesiae fundamentalis* et les deux Codes”, in *L'année canonique* 40 (1998) 19–48

2002

“Der Beitrag von Carl Gerold Fürst zur Revision des CICO”, in *Folia Canonica* 5 (2002) 211–230.

“Foreword” al libro *A Guide to the Eastern Code* (Kanonika 10), Roma 2002, 32–37.

“Studio storico giuridico sui titoli del patriarca dei Greco-Melkiti” in *Orientalia Christiana Periodica* 68 (2002) 175–203.

2003

“La *professio fidei* e il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente, Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag* (Adnotationes in ius canonicum, 25), Frankfurt am Main 2003, 643–662

RECENSIONI in *Orientalia Christiana Periodica*:

28 (1962) 454: *The Penguin Book of Russian Verse*, ed. by D. Obolensky, 1966; 30 (1964) 549–550: (*Taras Ševčenko, 1814–1861: a Symposium* (1962); 31 (1965) 455–458: *Panagiotakos P. I., Systema tou ekklesiastikou dikaiou kata en Elladi ishyn autou* (1962); 32 (1966) 573–575: Pospishil V., *Der Patriarch in der serbisch – orthodoxen Kirche* (1966); 32 (1966) 560, Mahfoud P., *Joseph Simon Assemani et la celebration du concile libanais maronite de 1736* (1965); 37 (1971) 513; Feidas V. J., *Proypothesis diamorfoseos tou thesmou tes pentarchias ton patriarchon* (1969); 63 (1997) 212–214: А. Коваль – И. Юркович, Латинско-русский словарь терминов и выражений Кодекса Канонического Права (*Vocabularium latinum et rusicum verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*), ed. «Истина и Жизнь», Mosca 1995, 283 pp.

AVVERTENZA:

Come Segretario della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, negli anni 1972–1991, compone molti studi riguardanti la legislazione ecclesiastica, che rimangono negli Archivi e che saranno accessibili al tempo stabilito dal regolamento vaticano. Redige inoltre, e in gran parte compone, il bollettino ufficiale della Commissione *Nuntia*, che al cessare della Commissione ha 31 fascicoli ciascuno di circa 100 pagine. Anche le ampie relazioni circa il lavoro della Commissione pubblicate nelle edizioni annuali dell'*Attività della Santa Sede* sono state composte nella Segreteria della medesima Commissione.

VARIA

Elementi di grammatica della lingua russa, Roma 1971, 82 pagine

“Odgovori na vprašanja” [circa il “curriculum vitae”], *Zbornik svobodne Slovenije 1969*, Buenos Aires, 131–135.

“Okno na kršćanski Vzhod (rapporto dal viaggio)”, *Družina, verski list*, Ljubljana, leto XVIII, N. 19, p. 6; N. 20, 3.